



Proposta	n. PDEL-2026-117 del 26/08/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-114 del 07/09/2026
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Partecipazione in qualità di parte terza dell'Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) al progetto "Advancing knowledge for Long-term Benefits and climate Adaptation ThRough hOlistic climate Services and nature-based Solutions" - ALBATROSS - ID 101137895.
Dirigente proponente	STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA - Alberoni Pier Paolo
Responsabile del procedimento	Alessandrini Cinzia

Questo giorno 07/09/2026 il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

RICHIAMATO:

- il Regolamento n. 695/2025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, abrogando i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

PREMESSO:

- che Orizzonte Europa (Horizon Europe 2021-2027) è il principale strumento con cui l'Unione Europea mira ad incentivare e finanziare la ricerca, l'innovazione e la competitività in Europa nel periodo 2021-2027, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi e rafforzando lo spazio europeo della ricerca;
- che per raggiungere questo obiettivo generale, Orizzonte Europa si focalizza su tre priorità (main pillars): eccellenza scientifica; sfide globali e competitività industriale europea; Europa innovativa;
- che in particolare la seconda priorità è rivolta alle grandi questioni sociali e ambientali che si presenteranno nel prossimo futuro e che sono classificate nei seguenti poli tematici: salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società; digitale, industria e spazio; clima, energia e mobilità; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente;
- che i temi relativi all'ambiente inclusi nelle priorità individuate da Orizzonte Europa sono di grande interesse per Arpae;

PRESO ATTO:

- che l'accesso alle opportunità finanziarie previste da Orizzonte Europa avviene attraverso una selezione a seguito di presentazione di proposte progettuali successivamente all'emanazione di appositi bandi che definiscono priorità e temi di riferimento nonché scadenze, modalità e requisiti di ammissibilità;
- che la partecipazione a progetti Orizzonte Europa può avvenire in forma di partner coordinatore, partner, parte terza e subfornitore;
- che Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito UNIBO), in qualità di partner coordinatore, ha stipulato il contratto n. 101137895, con la Commissione Europea - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), per lo svolgimento del Progetto ALBATROSS "Advancing knowledge for Long-term Benefits and climate Adaptation

ThRough hOlistic climate Services and nature-based Solutions”, finanziato nell’ambito del Programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e Innovazione Orizzonte Europa (“Horizon Europe”), di seguito indicato quale “Grant Agreement”;

VISTA:

- la determinazione del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae (di seguito Arpae-SIMC) n. 514 del 09/07/2025, che approva la convenzione ex art. 15 L. 241/1990 tra Arpae-SIMC e ItaliaMeteo per la realizzazione di alcune attività connesse al progetto ALBATROSS, nello specifico riconducibili allo sviluppo di un servizio di previsione dei fabbisogni irrigui per aree pilota localizzate in Madagascar, Kenya e Ghana, che Arpae ha condotto sino al 15/7/2026 come subfornitore;

CONSIDERATO:

- che, durante la suddetta collaborazione, Arpae-SIMC (Servizio Osservatorio Clima) ha sviluppato, in forma semplificata e contestualizzata, il sistema previsionale iCOLT, già in uso presso l’agenzia per applicazioni agro-climatiche su scala regionale e, parallelamente, ha partecipato a incontri di progetto e ad attività di co-progettazione con gli stakeholder locali, in stretta connessione con il coordinatore del WP5 del progetto (Università di Bologna);
- che UNIBO ha identificato Arpae-SIMC quale parte terza di cui intende avvalersi per lo svolgimento di ulteriori attività tecniche connesse con l’ultima fase del progetto ALBATROSS, nello specifico per la identificazione di indici di monitoraggio della siccità adatti all’agricoltura locale, nello sviluppo e valutazione delle procedure di downscaling statistico da applicare alle previsioni stagionali probabilistiche Copernicus e nelle procedure per la disseminazione di dette previsioni agli utenti delle aree pilota;

VERIFICATO:

- il rapporto di stabile collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca già esistente dal 24/06/2004 con UNIBO, formalizzato e rinnovato mediante “Protocollo d’Intesa tra l’Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna e Arpae (Rep. n. 3671/2025. Prot. n. 108425 del 07/04/2025);

CONSIDERATO:

- che nel Grant Agreement, unitamente ai suoi Allegati, sono indicati il contributo finanziario concesso dalla Commissione Europea per l’esecuzione del Progetto, le disposizioni atte a regolare i rapporti tra la Commissione Europea e i contraenti nello svolgimento del Progetto, definendone le rispettive obbligazioni;

- che ai sensi dell'Annex 1 e dell'art. 8 del Grant Agreement la Parte Terza, che ha le necessarie competenze e/o risorse, collaborerà con il Beneficiario al fine di implementare i task attribuiti dall'Annex 1, dichiarando i costi a tal fine sostenuti e ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione previste dal programma Horizon Europe;
- che al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni del coordinatore UNIBO nei confronti della Commissione Europea, così come descritti nel Grant Agreement e relativi Allegati, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto, è opportuno stipulare apposito accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il suddetto accordo di collaborazione tra UNIBO e Arpae, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, durerà sino al termine degli adempimenti previsti nel Grant Agreement, ivi compresi quelli previsti successivamente alla conclusione del Progetto, attualmente prevista per il 31/8/2027, per un contributo massimo riconosciuto ad Arpae pari a € 25.000,00;
- che l'obiettivo di ALBATROSS è mobilitare le regioni europee per accelerare l'adattamento climatico attraverso servizi di conoscenza e networking, promuovendo soluzioni basate sulla natura, analizzando le percezioni individuali e sociali del rischio climatico;
- che il ruolo di Arpae sarà concentrato in particolare nel supporto a UNIBO nelle attività seguenti: definizione e valutazione di specifici indici agroclimatici per il monitoraggio della siccità nelle aree pilota utilizzando dataset globali e, dove disponibili, osservazioni locali, e della loro correlazione con lo stato di umidità degli strati del suolo prossimi alla superficie (primi metri), supervisione e valutazione del metodo di calibrazione statistico di quantile mapping applicato alle previsioni stagionali probabilistiche Copernicus sulle aree pilota, strategie e procedure di comunicazione delle previsioni agli utenti africani in collaborazione con i servizi agrometeorologici locali;
- che, dal finanziamento per la partecipazione al progetto, deriverà per Arpae un'entrata pari a Euro 25.000,00;
- che tale contributo sarà utilizzato da Arpae nel rispetto delle norme contenute nei richiamati regolamenti dell'Unione Europea e i costi sostenuti saranno rendicontati, secondo le scadenze stabilite nell'Accordo di Sovvenzione tra la Commissione Europea e il coordinatore UNIBO;

RITENUTO:

- opportuno che Arpae partecipi, in qualità di parte terza di UNIBO al progetto finanziato dall'Unione Europea ALBATROSS, sottoscrivendo l'Accordo di collaborazione secondo lo

schema allegato al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale;

- che la partecipazione in qualità di parte terza al progetto ALBATROSS rappresenti per Arpa Emilia-Romagna un'opportunità di valorizzazione delle competenze tecniche nel campo agrometeorologico e delle previsioni stagionali, con impatto strategico in ambito internazionale;
- che la Struttura Idro-Meteo-Clima possa fornire competenze e risorse nell'ambito di tale progetto, che risulta di estremo interesse per l'Agenzia;
- di individuare il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima quale soggetto legittimato ad agire, in qualità di delegato del legale rappresentante di Arpa Emilia-Romagna, nell'ambito del Progetto ALBATROSS, nei confronti del coordinatore del progetto, in particolare sottoscrivendo l'accordo di collaborazione finalizzato a disciplinare la collaborazione con UNIBO nell'ambito del progetto;
- di delegare al Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima l'adozione di ogni atto che si renda necessario per garantire lo svolgimento delle attività progettuali, nel rispetto del budget assegnato;
- di individuare il Dott. Pier Paolo Alberoni, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, quale coordinatore e la Dott.ssa Cinzia Alessandrini, Responsabile del Servizio Osservatorio Clima, quale responsabile tecnico-scientifico per le attività previste nel progetto ALBATROSS;

DATO ATTO:

- che il budget assegnato ad Arpa Emilia-Romagna per la partecipazione al Progetto in qualità di terza parte è gestito dalla Struttura Idro-Meteo-Clima;
- che la Struttura Idro-Meteo-Clima potrà, nell'arco della durata dell'accordo, coinvolgere nella realizzazione delle attività altre strutture di Arpa Emilia-Romagna, previo accordo con i relativi Responsabili in merito al monte ore previsto per l'impegno, dei collaboratori individuati e al corrispondente trasferimento di quote di budget;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Pier Paolo Alberoni, il quale ha espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse

dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e dal Direttore Tecnico, Dott. Eriberto De' Munari, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Alessandrini, Responsabile del Servizio Osservatorio Clima di Arpae;

DELIBERA

1. di partecipare, in qualità di terza parte del coordinatore UNIBO del progetto ALBATROSS “Advancing knowledge for Long-term Benefits and climate Adaptation ThRough hOlistic climate Services and nature-based Solutions” – ID 101137895 ;
2. di dare atto che Arpae Emilia-Romagna riveste il ruolo di terza parte di UNIBO nell'ambito del progetto ALBATROSS, di cui UNIBO è partner coordinatore;
3. di dare atto che l'accordo di collaborazione tra UNIBO e Arpae decorrerà dalla data di sottoscrizione sino al termine degli adempimenti previsti nel Grant Agreement, ivi compresi quelli previsti successivamente alla conclusione del Progetto, attualmente prevista per il 31/8/2027;
4. di dare atto che il costo complessivo stimato per la realizzazione delle attività previste nel progetto ALBATROSS da parte di Arpae è pari ad Euro 25.000,00 e che tale importo è coperto interamente dal contributo erogato da UNIBO, in qualità di partner coordinatore beneficiario del finanziamento comunitario;
5. di dare atto che, per Arpae Emilia-Romagna, il soggetto competente all'attuazione e alla gestione del Progetto ALBATROSS è la Struttura Idro-Meteo-Clima;
6. di individuare il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima quale soggetto legittimato ad agire, in qualità di delegato del legale rappresentante di Arpae Emilia-Romagna, nell'ambito del Progetto ALBATROSS, in particolare per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione (secondo lo schema in allegato) e nei confronti di UNIBO, coordinatore del progetto;
7. di delegare al Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima l'adozione di ogni atto che si renda necessario per garantire lo svolgimento delle attività progettuali nel limite del budget assegnato;
8. di individuare il Dott. Pier Paolo Alberoni Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, quale coordinatore e la Dott.ssa Cinzia Alessandrini, Responsabile del Servizio Osservatorio

Clima, quale responsabile tecnico-scientifico per le attività previste nel progetto ALBATROSS;

9. di individuare nei seguenti collaboratori le competenze e le professionalità necessarie alla partecipazione di Arpa e al progetto:

- Dott.ssa Cinzia Alessandrini, con funzione di responsabile dell'Accordo;
- Dott.ssa Valentina Pavan, con funzione di esperta in previsioni stagionali;
- Dott.ssa Giulia Villani, con funzione di esperta in indicatori agrometeorologici;
- Dott. Fausto Tomei, con funzioni di esperto in modellistica agrometeorologica;
- Dott.ssa Giulia Caiani, con funzione di referente per la rendicontazione dei costi del progetto;
- Rag.re Lucia Pirro e Luisella Iervolino, collaboratori amministrativi per la rendicontazione dei costi del progetto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(di seguito “Accordo”)

fra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO), con sede legale a Bologna (Italia), in Via Zamboni 33, C.F. 80007010376, P. IVA 01131710376, attraverso il Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA), con sede a Bologna, in Viale Carlo Berti Pichat, 6/2, 40127 Bologna BO, rappresentato dal Direttore Prof. Andrea Cimatti, (di seguito indicato come “Beneficiario”)

e

ARPAE Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, via Po, n. 5, C.F. e P.I. n. 04290860370, rappresentata dal Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Pier Paolo Alberoni, autorizzato ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026 e dal combinato disposto tra D.D.G. n. 114 del 07/09/2026 e D.D.G. n. 50 del 29/05/2024, domiciliato per la carica presso la sede del SIMC in Viale Silvani n. 6/D, Bologna, indirizzo PEC: simc@pec.arpae.it (di seguito indicata come “Parte Terza”)

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)

PREMESSO CHE

il Beneficiario ha stipulato il contratto n. **101137895**, con la **Commissione Europea - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)**, per lo svolgimento del Progetto **ALBATROSS “*Advancing knowledge for Long-term Benefits and climate Adaptation ThRough hOlistic climate Services and nature-based Solutions*”**, finanziato nell'ambito del Programma Quadro dell'Unione Europea per la Ricerca e Innovazione “Horizon Europe”, di seguito indicato quale “Grant Agreement”;

- Il Beneficiario, considerato il rapporto di stabile collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca già esistente dal 24/06/2004 con la Parte Terza e formalizzato e rinnovato nell'accordo “Protocollo d'Intesa tra l'Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna e Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Rep. n. 3671/2025 Prot. n. 108425 del 07/04/2025), ha identificato la Parte Terza di cui intende avvalersi per lo svolgimento del Progetto nel Grant Agreement. Nel Grant Agreement, unitamente ai suoi Allegati, sono indicati il contributo finanziario concesso dalla Commissione Europea per l'esecuzione del Progetto, le disposizioni atte a regolare i rapporti tra la Commissione Europea e i contraenti nello svolgimento del Progetto, definendone le rispettive obbligazioni;
- Ai sensi dell'Annex 1 e dell'art. 8 del Grant Agreement la Parte Terza, che ha le necessarie competenze e/o risorse, collaborerà con il Beneficiario al fine di implementare i task attribuiti dall'Annex 1, dichiarando i costi a tal fine sostenuti e ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione;
- Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea, così come descritti nel Grant Agreement e relativi Allegati, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse facenti parte integrante del presente Accordo di collaborazione (“Accordo”).

Articolo 1. – Interpretazione, definizioni, oggetto e rinvio.

1.1 Il presente Accordo è collegato al Grant Agreement,

1.2 Le parole che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato fornito nel *Regolamento del Parlamento e del Consiglio di Europa del 28 aprile 2021 n.2021/695*, che stabilisce le regole di partecipazione e disseminazione in Horizon Europe, nel Grant Agreement, o in questo Accordo.

1.3. Il presente Accordo è stipulato per consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea e degli altri partner firmatari del Grant Agreement (di seguito "Beneficiari").

1.4. La Parte Terza dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement, di riceverne una copia e di impegnarsi a rispettare le disposizioni in esso contenute.

1.5. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni del Beneficiario assunte nei confronti degli altri partner del Progetto, la Parte Terza dichiara altresì di aver ricevuto e di essere a conoscenza del contenuto del Consortium Agreement ed in particolare degli obblighi e dei diritti del Beneficiario derivanti dalle previsioni in materia di proprietà intellettuale, diritti di accesso e confidenzialità, e disposizioni finanziarie previste agli articoli 7, 8, 9 e 10.

Articolo 2. - Normativa applicabile.

2.1. Il presente Accordo è disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute e dal Grant Agreement, dalle seguenti fonti:

- dalla disciplina europea sulla partecipazione al Programma Quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe, ed in particolare quella relativa alla Parte Terza
- dalla prassi della Commissione Europea, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente con particolare riguardo al documento "*Annotated Model Grant Agreement – EU funding programmes 2021-2027*", ultima versione;
- dalla normativa italiana ad integrazione delle precedenti, in quanto applicabile.

Articolo 3. – Durata dell'Accordo

3.1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipulazione e durerà sino al termine degli adempimenti previsti nel Grant Agreement, ivi compresi quelli previsti successivamente alla conclusione del Progetto, attualmente prevista per il 31/8/2027, salvo quanto previsto al successivo art.10.

.

Articolo 4. - Oggetto del rapporto.

4.1. Nell'ambito del Progetto la Parte Terza collaborerà con il Beneficiario realizzando le attività ad essa attribuite, come descritto nell'Annex 1 del Grant Agreement.

Articolo 5. - Responsabili scientifici.

5.1. Il Beneficiario indica quale proprio referente per le attività del presente Accordo la Prof.ssa Laura Sandra Leo, responsabile scientifico del Progetto.

5.2. La Parte Terza nomina la Dott.ssa Cinzia Alessandrini quale proprio referente per le attività del presente Accordo.

Articolo 6. - Obblighi della Parte Terza

6.1. La Parte Terza si obbliga in modo specifico:

- a) a svolgere l'attività di cui al precedente art. 4 con la diligenza richiesta tenuto conto del particolare contenuto di detta attività, previo ricevimento da parte del Beneficiario di tutte le

informazioni e dati necessari al suo svolgimento, tenendo in considerazione che detta attività è necessaria per il Beneficiario per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement;

- b) a redigere le relazioni richieste dal Beneficiario sull'attività compiuta entro i termini indicati e secondo gli schemi forniti dal Beneficiario, salvo ritardi non imputabili alla Parte terza;
- c) a rispettare le indicazioni del Beneficiario per l'attuazione del Progetto, nelle fasi descritte nell'Annex 1 al Grant Agreement, e per permettere al Beneficiario medesimo di adempiere agli obblighi di rendicontazione e reporting;
- d) a predisporre il proprio Financial Statement e se necessario il relativo Certificate on the Financial Statement secondo le regole stabilite dal Grant Agreement e a presentarlo al Beneficiario, nei termini previsti, per l'invio elettronico alla Commissione Europea / CINEA;
- e) a mantenere il segreto, nel corso della durata del Progetto e per un periodo di cinque (5) anni dopo il suo completamento, sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza, sia che riguardino il Beneficiario, sia che riguardino i terzi in relazione al Progetto;
- f) a collaborare con il Beneficiario nei casi e per le finalità previste dal Grant Agreement, limitatamente all'oggetto del presente Accordo;
- g) a conformarsi alle prescrizioni in materia di pubblicità e di uso dell'emblema europeo o di marchi registrati o di logotipi analoghi stabiliti dal Grant Agreement;
- h) a comunicare al Beneficiario, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente Accordo e in modo particolare quelli che possano compromettere l'esatta esecuzione dell'attività;
- i) a sottoporsi, nel corso della durata del Progetto e per un periodo di cinque (5) anni dopo il suo completamento, ai controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti, dell'OLAF, fornendo tutti i documenti e le informazioni richiesti, permettendo l'accesso nei propri locali e permettendo le ispezioni e verifiche necessarie;
- j) a rispettare le previsioni contenute nel Grant Agreement, in quanto ai sensi dell'articolo 8 del Grant Agreement tutte le obbligazioni del GA vanno estese agli Affiliated Entities

6.2 La Parte Terza si obbliga a non trasferire le obbligazioni di cui al presente Accordo a terzi.

6.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del presente Accordo, in quanto ciò sia compatibile con il contenuto di dette obbligazioni.

Articolo 7. - *Obblighi del Beneficiario*

7.1. Il Beneficiario si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente Accordo e, in modo specifico:

- a) a mettere a disposizione della Parte Terza tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione dell'attività di cui all'art. 4, tenuto fermo l'obbligo di segretezza;
- b) a trasferire il contributo finanziario spettante nei modi e nell'ammontare previsti nel successivo art. 8.

Articolo 8. – *Trasferimento del contributo finanziario*

8.1 Il Beneficiario si impegna a trasferire alla Parte Terza il contributo finanziario di € 25.000 previsto nel Grant Agreement ed erogato dalla Commissione Europea / CINEA, secondo le modalità stabilite nel Grant Agreement, analogamente agli altri partner del Progetto, alle scadenze e secondo le modalità previste nel Consortium Agreement (Section 7).

Articolo 9. - *Responsabilità della Parte Terza per le obbligazioni derivanti dall'Accordo*

9.1. La Parte Terza è responsabile per i danni derivanti al Beneficiario dal mancato o inesatto svolgimento delle sue attività come previste nel Progetto. In particolare, la Parte Terza sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Beneficiario non sarà in grado di adempiere,

totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione Europea / CINEA così come descritti nel Grant Agreement, e a quelli assunti nei confronti degli altri beneficiari.

9.2. La Parte Terza dovrà tenere indenne il Beneficiario dalle eventuali pretese, azioni, richieste di danni degli altri Beneficiari e di terzi in relazione all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa con il presente Accordo. Nei limiti consentiti dalla legge, e fatto salvo il dolo e la colpa grave, tale responsabilità si intende limitata alla quota di contributo finanziario spettante alla Parte Terza.

9.3 Per gli eventuali danni subiti a motivo dell'inadempimento del presente accordo da parte della Parte Terza, il Beneficiario potrà rivalersi direttamente sulle somme dovute alla Parte Terza in base al precedente articolo 8 del presente Accordo.

9.4 La Parte Terza non potrà essere ritenuta responsabile qualora il mancato od inesatto adempimento dipenda da cause di forza maggiore, provocate da eventi fuori dal suo controllo e ragionevolmente inaspettate, comunicate tempestivamente al Beneficiario. Le Parti si accorderanno sulle misure necessarie per ridurre gli effetti derivanti dalle cause di forza maggiore. Qualora la causa di forza maggiore continui per un periodo superiore a due (2) mesi, il Beneficiario avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il presente Accordo senza ulteriori responsabilità per alcuna delle Parti.

Articolo 10. - *Scioglimento dell'Accordo prima del termine.*

10.1. Le Parti convengono che il Beneficiario potrà risolvere il presente Accordo, nell'ipotesi di cui al precedente art. 9.3 nonché a seguito dell'inadempimento o della violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza, in particolare quelle previste dagli artt. 4, 6 e 13 del presente Accordo, previo invio alla Parte terza di invito ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione, da inoltrarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Beneficiario al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della Parte Terza.

10.2. In caso di cessazione del presente Accordo, per qualunque motivo intervenuta, la Parte Terza dovrà immediatamente interrompere in via definitiva l'attività prevista nell'Annex 1 del Grant Agreement e riconsegnare al Beneficiario le informazioni e i materiali da questi consegnati, nonché i risultati dell'attività conseguiti al momento della cessazione.

10.3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di cessazione anticipata del Grant Agreement.

10.4. Il presente Accordo cesserà altresì anticipatamente qualora la Commissione Europea / CINEA approvi una modifica del Grant Agreement concernente la cessazione della Parte Terza.

10.5 In qualunque caso di scioglimento del presente Accordo prima della sua naturale scadenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9 del presente accordo la Parte Terza avrà diritto al solo contributo ad essa riconosciuto della Commissione Europea / CINEA per le attività svolte e i relativi costi sostenuti e rendicontati fino alla cessazione del Grant Agreement.

Articolo 11. – *Proprietà intellettuale*

Il Beneficiario sarà l'esclusivo titolare di tutti i Risultati e di tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale ad essi relativi, derivanti dall'attività svolta dalla Parte Terza in adempimento a quanto previsto nel presente Accordo, salvo diversi accordi separati tra le Parti.

Articolo 12. – *Disseminazione*

12.1 La Parte Terza si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i Risultati derivanti dall'attività svolta in adempimento a quanto previsto nel presente Accordo, previa trasmissione in via riservata al Beneficiario della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Beneficiario avrà facoltà, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza:

- (a) di comunicare per iscritto alla Parte Terza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi e quindi eliminate dal testo; ovvero
- (b) di richiedere per iscritto alla Parte Terza che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Beneficiario ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

Ove il Beneficiario ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte Terza potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

12.2 La Parte Terza si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i Risultati suddetti sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo, dando visibilità al finanziamento in conformità all'art. 38 del Grant Agreement.

12.3 Il Beneficiario si impegna a non pubblicare autonomamente risultati realizzati dalla Parte Terza nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 13. – *Riservatezza*

La Parte Terza si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute dal Beneficiario e qualificate espressamente e per iscritto come confidenziali al momento della comunicazione, e a tenere strettamente riservato in ogni sua parte il contenuto del presente Accordo, per tutta la durata del Progetto e per ulteriori 5 anni dalla data di fine del Progetto medesimo. La Parte Terza si impegna pertanto a: non divulgare o rendere accessibili a soggetti terzi, in tutto o in parte, le informazioni confidenziali; non utilizzare in alcun modo le informazioni confidenziali per finalità diverse dallo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo; restituire o distruggere immediatamente, dietro semplice richiesta da parte del Beneficiario, ogni documento ed ogni altro materiale contenente le informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Gli obblighi di riservatezza non trovano applicazione con riferimento a:

- informazioni, dati e conoscenze che siano espressamente destinati alla diffusione tra il pubblico;
- informazioni, dati e conoscenze che siano di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili;
- informazioni, dati e conoscenze che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione non sia stata causata da fatto illecito;
- informazioni, dati e conoscenze in relazione ai quali il Beneficiario fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità, nei limiti del consenso prestato;
- informazioni, dati e conoscenze che la Terza Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dal Beneficiario;
- informazioni che Terza Parte è tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Terza Parte sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Articolo 14. – *Trattamento dei dati personali*

Ciascuna Parte assicura che ogni trattamento di dati personali svolto in occasione del Progetto e per perseguirne gli scopi è legittimo e conforme con la normativa nazionale in materia.

Articolo 15. – *Legge applicabile e Foro competente*

14.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti da esso, sono regolati dalla legge italiana.

14.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti contraenti in relazione al contenuto, applicazione, interpretazione e/o risoluzione del presente Accordo, Foro esclusivamente competente sarà quello di Bologna.

Articolo 16. - Comunicazioni

15.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Beneficiario: difa.ricerca@unibo.it; laura.tombelli@unibo.it;

Per la Parte Terza: simc@pec.arpae.it; calessandrini@arpae.it

15.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 17. - Clausola generale

16.1 Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

16.2 Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

16.3 Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 18. – Registrazione e spese.

18.1 L'imposta di bollo è a carico dei contraenti in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede la Parte Terza ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica. Il Beneficiario si impegna a corrispondere alla Parte Terza – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

18.2 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

Articolo 19. – Consortium Agreement e Grant Agreement

La Parte terza dichiara di avere preso visione e di conoscere il Grant Agreement e relativi allegati ed il Consortium Agreement e relativi allegati.

Il presente Accordo è il risultato della libera negoziazione intercorsa tra le Parti e pertanto non trova applicazione l'art. 1341 del c.c..

Sottoscrivendo il presente documento, le Parti dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale delle Parti.

Bologna,

Bologna,

Per il Beneficiario

Direttore Prof. Andrea Cimatti

Per la Parte Terza

Responsabile Struttura IdroMeteoClima
Dott. Pier Paolo Alberoni

PROPOSTA N. PDEL 117 del 26/08/2026

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Partecipazione in qualità di parte terza dell'Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) al progetto "Advancing knowledge for Long-term Benefits and climate Adaptation ThRough hOlistic climate Services and nature-based Solutions" - ALBATROSS- ID 101137895.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Antenucci Alessandro - Unità Budget economico e finanziario, fatturazione fornitori e riscossione crediti esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpaе per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 28/08/2026

Antenucci Alessandro
